



Comune di Padova
Settore Edilizia Privata
Settore Pianificazione Urbanistica

Piano Regolatore Generale

Nuovo Regolamento Edilizio Comunale
(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 05/06/2006)

Specifiche Operative

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio Comunale

Art. 83 – Numero dei piani

*Testo redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio
e approvato con determina dirigenziale n° 2008/23/0047 del 29/12/2008*

Art. 83 – Numero dei piani

1. E' la somma dei piani fuori terra indipendentemente dalla loro destinazione, fatta eccezione per il piano di sottotetto e il piano seminterrato purché destinati ad usi di servizio.

INDICAZIONI SPECIFICHE

La corretta valutazione del numero dei piani appare rilevante, in particolare, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 8 - comma 1- lett. b) delle N.T.A. del P.R.G, nei quali il numero dei piani non può essere aumentato qualora l'edificio esistente superi l'indice di zona.

La destinazione ad usi di servizio del piano di sottotetto o del piano seminterrato (o interrato) discende dalle caratteristiche dimensionali dei medesimi, essenzialmente dall'altezza media, che deve essere inferiore a m.2,70 nel caso di nuove costruzioni e/o di piani interrati, e a m 2,40 nel caso di recupero dei sottotetti in edifici esistenti; in caso venga conseguita tale altezza, il piano di sottotetto (e, analogamente, i piani interrati o seminterrati) viene considerato piano utile, con conseguente aumento del numero dei piani, indipendentemente dalle destinazioni dichiarate nel progetto edilizio. In definitiva, la destinazione dei piani suddetti ad usi accessori deve rivestire caratteri obiettivi, non potendo dipendere dalla dichiarazione di volontà dei richiedenti.

Il recupero sottotetti ad usi abitativi ai sensi dell'articolo 20 del R.E., pur costituendo incremento del numero dei piani, può essere attuato anche laddove l'edificio esistente presenti volumetria superiore a quella consentita dall'indice di edificabilità della zona, in quanto l'articolo 20 del R.E., che recepisce i contenuti della L.R. 12/99, riveste carattere di deroga ai regolamenti edilizi.